

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 17 dicembre 1999.**

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Pinza, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 16 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di composizione della commissione esaminatrice per uditori giudiziari » (6648).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 16 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4334. — SENATORI ANTONINO CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6647).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

GIULIANO ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (6540) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

MERLONI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino » (6538) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TURRONI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese » (521) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma a1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISTONE ed altri: « Disposizioni per la sospensione degli sfratti per finita locazione nel comune di Roma e negli altri comuni ad elevata densità abitativa, in concomitanza con il Grande Giubileo del 2000 » (6570) *Parere delle Commissioni I e II;*

*IX Commissione (Trasporti):*

TERZI ed altri: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in ma-

teria di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

*XI Commissione (Lavoro):*

GIULIANO: « Disposizioni in materia di imparzialità e di composizione delle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi » (6480) *Parere della I Commissione*;

GUIDI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6555) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*;

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (6586) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*;

*XII Commissione (Affari sociali):*

STUCCHI: « Disposizioni per la regolamentazione della medicina omeopatica e per la formazione del personale medico » (6552) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Annunzio di una sentenza  
dalla Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza:

n. 436 del 22 novembre 1999 (doc. VII, n. 797), con lettera in data 1° dicem-

bre 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 e 2, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla I e alla II Commissione.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 dicembre 1999, pag. 151, prima colonna, quarta riga, la parola « risoluzione » è sostituita da « riduzione »; quinta riga, la parola « rinviare » è sostituita da « minima ». Pagina 155, prima colonna, la sedicesima riga è sostituita dalla seguente: « Al comma 7 aggiungere la seguente lettera »; alla diciassettesima riga sostituire le parole « 7-bis » con la lettera « g ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 dicembre 1999, pagina 221, seconda colonna, ventiquattresima riga, il numero « 2.000 » è sostituito dal numero « 1000 »; pagina 356, seconda colonna, terz'ultima riga, sostituire il numero « 2 » con il numero « 29 »; pagina 360, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire il numero « 0 » con il numero « 9 »; pag. 401, prima colonna, ventisettesima riga, sostituire la parola « Cardoni » con « Cordoni ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE E DI  
TERMINI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI  
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU  
FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE (6579)**

**(A.C. 6579 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini e rilascio delle concessioni).*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.

**ART. 2.**

*(Altre disposizioni).*

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provin-

ciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a

carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione.

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

#### ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 6579 – sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini »;

*al comma 1, primo periodo, le parole:*  
« 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti:  
« 30 giugno »;

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « 1° settembre » e le parole: « 20 dicembre » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° ottobre » e: « 31 dicembre »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 3, comma 3, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "quarto" ».*

*All'articolo 2:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rilascio delle concessioni »;*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « gli opportuni » sono soppresse;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « articolo 6, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, lettera f »; la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti »; e dopo le parole: « bacino provinciale » sono inserite le seguenti: « e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4 »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « non vi sono » sono sostituite dalle seguenti: « non vi siano »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249 »;*

*al comma 4, secondo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali*

*unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « un milione » e le parole: « un milione » sono sostituite dalla seguente: « cinquecentomila »;*

*al comma 5, secondo periodo, le parole: « Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora il medesimo soggetto presenti »;*

*al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La condizione di cui al presente comma deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal*

piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto »;

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

« 7-bis. L'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non comporta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

**(A.C. 6579 - sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).*

*Al comma 1, sostituire le parole da:* prosecuzione dell'esercizio *fino a:* citato decreto-legge n. 15 del 1999 *con le seguenti:* o in virtù di provvedimento della magistratura, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla definitiva reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale debbono essere presentate al Ministero delle Comunicazioni entro il 30 giugno. I termini 31 gennaio 1999 e 31

luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1999 n. 78.

**1. 1.** Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* ovvero fino alla reiezione della domanda.

**1. 57.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2001 *con le seguenti:* 1° marzo 2000.

**1. 55.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* privata su frequenze terrestri.

**1. 56.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* e dell'Autorità per le comunicazioni.

**1. 58.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 30 giugno 2000 *con le seguenti:* 15 luglio 2000.

**1. 54.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*01-bis.* Alle imprese televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999 ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, che non ottengano la concessione, è consentito sino al 31 dicembre 2000 l'esercizio dell'attività con gli impianti

di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti alla data di presentazione della domanda di concessione.

- 1. 61.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, punto 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e del Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

- 1. 62.** Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: « etniche » è aggiunta la seguente: « politiche ».

- 1. 59.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

01-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « 5 » è sostituita con la seguente: « 15 ».

- 1. 60.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1999, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni o dalle autorizzazioni o dalle abitazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi ed i diritti previsti per i concessionari.

- 1. 2.** Piscitello.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari.

- 1. 3.** Di Nardo, Acierno.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « condizioni » è sostituita con la seguente: « modalità ».

- 1. 4.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « esclusivamente » è sostituita con la seguente: « unicamente ».

- 1. 5.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « esclusivamente » è sostituita con la seguente: « solamente ».

**1. 6.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « verranno » è sostituita con la seguente: « saranno ».

**1. 7.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « accedere a » sono sostituite con le seguenti: « fruire delle ».

**1. 8.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « stabiliti » è sostituita con la seguente: « determinati ».

**1. 9.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsti » è sostituita con la seguente: « stabiliti ».

**1. 10.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 2), secondo periodo della legge 31

luglio 1997, n. 249, le parole: « in via esclusiva » sono sostituite con la seguente: « esclusivamente ».

**1. 11.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsione » è sostituita con la seguente: « predisposizione ».

**1. 12.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « norme » è sostituita con la seguente: « disposizioni ».

**1. 13.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « atte » è sostituita con la seguente: « idonee ».

**1. 14.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « strutture » è sostituita con la seguente: « impianti ».

**1. 15.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « nonché » è sostituita con la seguente: « oltre ».

**1. 16.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « differenziati » è sostituita con la seguente: « distinti ».

**1. 17.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « giornaliera » è sostituita con la seguente: « quotidiana ».

**1. 18.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « in attesa che » sono sostituite con le seguenti: « fino a quando ».

**1. 19.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « norme » è sostituita con la seguente: « disposizioni ».

**1. 20.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunta, in fine la parola: « telepromozione ».

**1. 21.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « Governo » è sostituita con la seguente: « Esecutivo ».

**1. 22.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « nei confronti degli » sono sostituite con le seguenti: « diretti agli ».

**1. 23.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previste » è sostituita con la seguente: « stabilite ».

**1. 24.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sono » è sostituita con la seguente: « vengono ».

**1. 25.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « assumono » è sostituita con la seguente: « rivestono ».

**1. 26.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « valore » è sostituita con la seguente: « importanza ».

**1. 27.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « valore » è sostituita con la seguente: « rilievo ».

**1. 28.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « scelgono ».

**1. 29.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « optano ».

**1. 30.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « decidono » è sostituita con la seguente: « stabiliscono ».

**1. 31.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « 70 » è sostituita con la seguente: « 50 ».

**1. 32.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « quotidiana » è sostituita con la seguente: « giornaliera ».

**1. 33.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « temi » è sostituita con la seguente: « argomenti ».

**1. 34.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « di chiara utilità sociale » sono sostituite con le seguenti: « utili socialmente ».

**1. 35.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 36.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « vere e proprie » sono soppresse.

**1. 37.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « di chiara utilità sociale » sono sostituite con le seguenti: « utili socialmente ».

**1. 38.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 39.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31

luglio 1997, n. 249, le parole: « dovranno essere » sono sostituite con la seguente: « saranno ».

**1. 40.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « ai sensi di » sono sostituite con la seguente: « secondo ».

**1. 41.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « previsto » è sostituita con la seguente: « stabilito ».

**1. 42.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « caratteristiche » è sostituita con la seguente: « connotazioni ».

**1. 43.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « caratteristiche » è sostituita con la seguente: « requisiti ».

**1. 44.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « succitate ».

**1. 45.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « suindicate ».

**1. 46.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « sopraccitate » è sostituita con la seguente: « suddette ».

**1. 47.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « chiara » è sostituita con la seguente: « evidente ».

**1. 48.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « viene stabilita » sono sostituite con le seguenti: « è determinata ».

**1. 49.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 7), quarto periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « prevista » è sostituita con la seguente: « stabilita ».

**1. 50.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « in

via prioritaria » sono sostituite con la seguente: « prioritariamente ».

**1. 51.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « relative alle » sono sostituite con le seguenti: « riguardanti le ».

**1. 52.** Caparini.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

1-ter. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « devono consentire » sono sostituite con la seguente: « consentono ».

**1. 53.** Caparini.

ART. 2.

*(Rilascio delle concessioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in regionali fino a: di norma con le seguenti: in macroregionali, e regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con cinque regioni.*

**2. 1.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: estensione territoriale coincidente di norma aggiungere le seguenti: e fino a certa definizione degli ambiti territoriali.*

**2. 2.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**2. 3.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione autonoma Valle d'Aosta.*

**2. 4.** Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « Ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione » sono sostituite con le seguenti « Le risorse non utilizzate nella pianificazione dovranno essere utilizzate in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, il Corpo nazionale del soccorso alpino e le emittenti locali ».*

**2. 5.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

« All'articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: »di un terzo« sono sostituite con le seguenti: »del 40 per cento« .

**2. 6.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , entro il 29 febbraio 2000,.*

**2. 7.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 29 febbraio 2000 con le seguenti: 1° aprile 2000.*

**2. 8.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 luglio 1997, n. 249 aggiun-*

gere le seguenti: e secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 del 1999.

**2. 9.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della attuale distribuzione delle emittenti in ambito locale.*

**2. 10.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: effettuando una ulteriore integrazione al piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui alle deliberazioni dell'Autorità per le comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68 e del 14 luglio 1999, n. 105.*

**2. 12.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità determina altresì, a norma dell'articolo 2 comma 6, lettera e) della legge n. 249 del 1997, le ulteriori risorse assegnabili all'emittenza locale successivamente alla pianificazione, con la relativa specifica dei parametri di assegnazioni delle stesse.*

**2. 11.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: l'Autorità adotta aggiungere le seguenti: temporaneamente.*

**2. 13.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249,*

sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le associazioni riconosciute delle emittenti locali. »

**2. 14.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le competenti commissioni parlamentari ».*

**2. 15.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie comunitarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale o nazionale da parte di associazioni cooperative a responsabilità limitata senza fini di lucro o di associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite entro il 31 dicembre 1999 ».*

**2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito*

locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

**2. 201.** Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In attesa dell'adozione del piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva locale il Ministero delle comunicazioni autorizza entro il 31 gennaio 2000 l'assegnazione di ulteriori frequenze ai titolari di concessioni di emittenti comunitarie al fine di raggiungere i requisiti di cui al comma 5, articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 29, e considerata l'attività non a scopo di lucro e l'elevato contenuto culturale e sociale la possibilità di avvalersi nell'esercizio radiofonico delle sponsorizzazioni.

**2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale e l'attività non a fini di lucro i titolari di concessioni al presente comma nell'esercizio radiofonico potranno avvalersi delle sponsorizzazioni.

**2. 200.** Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un me-

desimo soggetto, *con le seguenti:* il sufficiente numero di concessioni che gli consenta.

**2. 19.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* non meno di una concessione, *con le seguenti:* le necessarie concessioni.

**2. 20.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* del presente articolo.

**2. 21.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* Qualora, *fino a:* riserva, *con le seguenti:* Entro il 31 gennaio 2001.

**2. 22.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

**2. 23.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* alla predetta riserva.

**2. 24.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* le concessioni sono assentite *aggiungere le seguenti:* in ordine prioritario alle emittenti monotematiche a carattere formativo, e.

**2. 25.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* le concessioni sono assentite *e ag-*